



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

Assessorato alle Attività Produttive

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

“ MERCATO SETTIMANALE “PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12

Revisione 25/6/2020

Gruppo Di Lavoro

Coordinamento: Arch. Annachiara Sgaramella

Staff Polizia Municipale: Direttore Area 7 dott. Salvatore Berardi, isp. Franco Montaruli

Supporto tecnico esterno: Arch. Federica Lamura

Sommario

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE “MERCATO SETTIMANALE”	
PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO.....	3
Premessa	3
Ricognizione del mercato su area pubblica esistente	3
Il Regolamento di disciplina dell’attività commerciale su area pubbliche relativo al Mercato settimanale	4
Articolo 1 Oggetto e Finalità	4
Articolo 2 Determinazione in materia di mercati	4
Articolo 3 Disposizioni generali	5
Articolo 4 Definizioni e tipologia di autorizzazioni	6
Articolo 5 Area di svolgimento del Mercato settimanale	6
Articolo 6 Giornate di soppressione e/o recupero del Mercato settimanale	6
Articolo 7 Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio	7
Articolo 8 Forme di vendita	7
Articolo 9 Obblighi dell’operatore commerciale	7
Articolo 10 Spunta	8
Articolo 11 Re intestazione dell’autorizzazione o sub-ingresso	9
Articolo 12 Orario di vendita	9
Articolo 13 Accesso al mercato per gli automezzi	9
Articolo 14 Obblighi del concessionario del posteggio	10
Articolo 15 Responsabilità	10
Articolo 16 Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio	10
Articolo 17 Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.	10
Articolo 18 Registrazione delle presenze	10
Articolo 19 Scambio consensuale dei posteggi	11
Articolo 20 Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione amministrativa	11
Articolo 21 Procedimento di revoca della concessione del posteggio.....	11
Articolo 22 L’imprenditore agricolo	11
Articolo 23 Norme igienico-sanitarie	12
Articolo 24 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo “A” temporanee e criteri.....	12

Articolo 25 Modalità operative trasferimento temporaneo del mercato.....	13
Articolo 26 Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di Vigilanza.....	13
Articolo 27 Sanzioni	13
Articolo 28 Norma finale	14

[Allegati:](#)

tavola n. 1 Planimetria distribuzione posteggi esistenti in Via Pertini

tavola n. 2 Planimetria distribuzione posteggi area temporanea

REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

“MERCATO SETTIMANALE” PER SPOSTAMENTO TEMPORANEO

Premessa

La presente regolamentazione si rende necessaria per disciplinare il commercio sull'area pubblica di Via Pertini del Comune di Ruvo di Puglia, relativa al mercato settimanale ai sensi di quanto previsto da:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- L.R. Puglia 24/2015,

Nel presente documento è riportata l'attuale previsione dell'area mercatale, nonché la definizione di quella temporanea resa necessaria in seguito alla programmata esecuzione dei lavori della sede stradale di Via Pertini.

Le previsioni del presente documento :

- hanno validità sino all'approvazione del Documento Strategico ai sensi della L.R. 24/2015 in fase di redazione e completamento, il quale recepirà in toto le presenti disposizioni ;
- disciplinano in particolare la situazione del mercato esistente,
- disciplinano le modalità di spostamento temporaneo con l'individuazione di aree compatibili per il commercio su aree pubbliche.

Ricognizione del mercato su area pubblica esistente

Da una ricognizione afferente lo stato dell'arte relativo al quadro normativo del Mercato settimanale del Comune di Ruvo di Puglia, è emerso che lo stesso sia stato regolamentato dallo strumento approvato con la D.C.C. n.38/2010 e successiva modifica, giusta Deliberazione n. 24 del 9/6/2012, con la quale non sono state apportate modifiche per quanto concerne la disciplina dell'area mercatale rimanendo pertanto ancora:

- a)** la previsione dello svolgimento nella giornata del sabato,
- b)** la sua consistenza di n. 199 posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non,
- c)** la destinazione dei soli posteggi dal n. 138 al n. 169 per la sola vendita dei prodotti alimentari (32 posteggi) di cui n. 6 per i produttori agricoli come evidenziato nella tavola n. 7;

Da una ricognizione successiva afferente lo stato dell'arte relativo alle autorizzazioni dei posteggi, è emerso che:

- d)** in seguito all'attivazione dei procedimenti di revoche il numero dei posteggi si è ridotto, prevedendo complessivamente 187 posteggi, di cui 28 alimentari, questi ultimi comprendenti n. 6 produttori agricoli.

Alla presente regolamentazione si allega la cartografia per l'individuazione e definizione dei posteggi, rilevando che per i posteggi revocati in vista dello spostamento temporaneo che interesserà una porzione di suolo più ridotta, non si rileva l'opportunità di attivare la procedura di assegnazione, a mezzo di Bando pubblico, né tantomeno verranno prese in considerazione in questa sede proposte di miglorie e ampliamento.

Si precisa che la cartografia allegata è meramente indicativa e potrà essere modificata in ordine alla specifica ubicazione degli stalli a seguito dell'adozione del Piano di Sicurezza e/o di altre esigenze che dovessero emergere in fase applicativa

Il Regolamento di disciplina dell'attività commerciale su area pubbliche relativo al Mercato settimanale

Articolo 1 Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione della calmierazione dei prezzi.
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Ruvo di Puglia definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12.
 - d) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
 - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Ruvo di Puglia, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi.
5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale¹.

Articolo 2 Determinazione in materia di mercati

1. La programmazione del Comune di Ruvo di Puglia individua il mercato settimanale ed i relativi posteggi, nonché il giorno di svolgimento.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con la localizzazione, dei settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio, e precisa indicazione del loro numero progressivo;
3. I settori merceologici del mercato sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione²:
 - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
4. Per l'esercizio del commercio nel mercato settimanale, il presente regolamento dispone in ordine :
 - a. alla tipologia del mercato;
 - b. ai giorni e all'orario di svolgimento;
 - c. alla localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;

¹ Riferimento art. 3 L.R. 24/2015.

- d. alle modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e. alla regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f. alle modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

5. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
6. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
7. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
8. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, tenendo conto prioritariamente:
- a. della presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b. dell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c. della partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d. dello stato di disoccupazione;
 - e. dell'invalidità
 - f. del carico familiare

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria³.
5. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata la procedura telematica da trasmettere al SUAP di Ruvo di Puglia, a mezzo della piattaforma impresainungiorno sotto la voce Commercio (Ateco da 45 a 47)/Commercio al Dettaglio in area Pubblica/Commercio su area pubblica su posteggio (tipo A); Per le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 126/2016, recepita sulla piattaforma telematica impresainungiorno.
6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018, la durata della concessione per posteggio su aree pubbliche è di dodici anni.
7. È vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018.
8. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015, così come aggiornata dalla L.R. 12/2018. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

³ La normativa applicabile al commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche è costituita dal Reg. CE n. 852/2004, dalla O.M.

3. 04.2002 e dalle disposizioni regionali che disciplinano la materia (D.G.R. n. 1077 – modificata ed integrata dalla DGR n. 891/2012 - e s.m.i e L.R. n. 24 del 16.04.2015 – Codice del Commercio, così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12).

Articolo 4 Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:

- a) **Aree Pubbliche:** le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio, di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- c) **Concessione di posteggio:** l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato;
- d) **Mercato:** l'area pubblica della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per un giorno della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, di alimenti e bevande, e dell'erogazione di pubblici servizi;
- e) **Mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi,
- f) **Presenza in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) **Spunta:** l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato su posteggi dati in concessione: tipo A;

3. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l'atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa titolare.

Articolo 5 Area di svolgimento del Mercato settimanale

Nel territorio comunale di Ruvo di Puglia l'area individuata per lo svolgimento del mercato è attualmente sita in Via Sandro Pertini (zona est).

Mercato settimanale del Sabato

Localizzazione	Posteggi				Totale
	Alimentari	Produttori Agricoli	Non Alimentari	Handicap, Comm. Equo	
Via Pertini	26	6	167	0	199
Totale	26	6	167	0	199

In seguito alle comunicazioni di cessazione e ai procedimenti di revoca ad oggi lo stato dell'arte prevede un numero complessivo di posteggi pari a n. 187 posteggi, di cui 28 alimentari, questi ultimi comprendenti n. 6 produttori agricoli.

Articolo 6 Giornate di soppressione e/o recupero del Mercato settimanale

Per motivi di interesse pubblico e/o in caso di avverse condizioni metereologiche per i quali venga compromesso lo svolgimento del mercato settimanale si provvederà con apposita Ordinanza Sindacale al recupero del mercato settimanale in altra giornata da stabilirsi con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Viene prescritta la soppressione del mercato in caso di coincidenza della giornata del sabato con i giorni delle fiere (Ottavario e/o S.S. Medici)

Viene prescritto il regolare svolgimento del mercato in caso di coincidenza della giornata del sabato con le seguenti festività:

- Epifania (6 gennaio);
- Tutti i santi (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre).

Si precisa che in questi ultimi casi, è sempre demandata alla discrezionalità dell'amministrazione l'eventuale soppressione del mercato, per motivi di interesse pubblico previa emanazione di apposita Ordinanza Sindacale pubblicata sull'Albo pretorio comunale.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti **le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente dell'Ufficio S.U.A.P.** per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 7 Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Ruvo di Puglia prevede l'articolazione merceologica dei posteggi del mercato. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale del Commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, desunte dall'Allegato 1 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio":

AM Alimentari e Misti
alimentari in genere
alimentari tipici di provenienza pugliese
frutta e verdura
pesci, crostacei e molluschi
pane, pasticceria e dolci
bevande

NA BI Non Alimentari a basso impatto
mobili, articoli di illuminazione
ferramenta, vernici, igienico-sanitari
materiali da costruzione
animali e articoli per l'agricoltura

NA BP Non Alimentari Beni Persona
cosmetici e articoli di profumeria
prodotti tessili, biancheria
articoli di abbigliamento e pellicceria
accessori dell'abbigliamento
calzature e articoli in cuoi

NA AB Non Alimentari Altri beni
Casalinghi, elettrodomestici, radio TV
libri, giornali, cartoleria, fiori e piante
<small>eccettuati per auto-moto-cicli</small>
prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
altri prodotti.

Articolo 8 Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.

- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto sui posteggi delle aree riservate al mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 2, comma 7 del presente Regolamento.

2. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche, date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 9 Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento.

2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.

3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.

Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.

4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è

consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare.

Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste.

5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.
7. L'operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta .
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - a) occupare solamente l'area data in concessione;
 - b) esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - c) al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, e/o conferirgli negli appositi contenitori posizionati nell'area mercatale, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - d) non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - e) non accendere fuochi all'interno del mercato;
 - f) non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - g) non turbare l'ordine del mercato;
 - h) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le forme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - i) non introdurre cani o altri animali nel mercato;
 - j) tenere bilance in bella vista per il pubblico, qualora venga venduta merce a peso.
9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento sul fronte.
13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
14. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 10 Spunta

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di all'articolo 7 comma 1, lettera a) del R.R. N.4 /2017(disciplinante i criteri di selezione per il rilascio dell'Autorizzazione di tipo A).
- 3) A tal fine il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, della spunta che aggiorna periodicamente in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b. tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
 - c. rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di Ruvo di Puglia.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolato dal 5.07.2012. così come confermatoci dall'art. 9 del R.R. 27 febbraio 2017 n. 4

Articolo 11 Re intestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione di proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune di Ruvo di Puglia, entro sessanta giorni, la S.C.I.A. di subingresso sottoscritta anche dal cedente.

Al fine di consentire all'amministrazione comunale di espletare quanto di sua competenza entro il suddetto termine di sessanta giorni, la stessa dovrà ricevere direttamente dal cedente o dal cessionario, come allegati alla Scia di subingresso, quanto segue:

- Autorizzazione originale o in assenza, autocertificazione o denuncia di smarrimento della stessa;
- Copia dell'atto di concessione;
- Copia dell'atto di cessione;
- Autocertificazione, a firma del cedente, del regolare pagamento della tassazione relativa al posteggio o di esclusione di procedimenti attivi ai sensi degli artt. 17 e 21 del presente Documento.

Qualora nel corso dell'attività istruttoria l'Ufficio accerti che il titolo autorizzativo oggetto della SCIA di subingresso ricada nelle condizioni previste dall'art.17 (sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa) e art. 28 (revoca della concessione) del presente Documento ne dichiarerà l'inefficacia ai sensi degli artt.19 c.3 – 21-nonies L.241/90 e s.m.i..

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la re intestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte, la S.C.I.A. di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Ruvo di Puglia, che provvede alle necessarie annotazioni.

7. Nell'ipotesi di posteggio, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione.

Articolo 12 Orario di vendita

1. Il Comune di Ruvo di Puglia determina gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa fruibilità ai cittadini.

2. Se non diversamente previsto, i posteggi del mercato settimanale devono essere occupati entro le ore 8:00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13:00 è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6:30 alle 8:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.

3. Alle ore 8:00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Municipale – Vigilanza Annonaria secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

4. Sono previsti a richiesta delle organizzazioni sindacali per i periodi estivi, caratterizzati da temperature particolarmente alte i seguenti orari 16:30-21:30, con accesso consentito per il carico e scarico delle merci dalle ore 15:00

Articolo 13 Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento della merci per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8:00 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9:00 (nove) e dopo le ore 13:00 (tredici).

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

In orario di vendita è vietata la circolazione di veicoli nell'area destinata al mercato fatti saldi i mezzi di emergenza.

È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

I veicoli per trasporto della merce ed altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato solo se lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio da loro assegnato.

Articolo 14 Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:
 - a. occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - b. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - c. non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - d. non turbare l'ordine del mercato;
 - e. osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - f. di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - g. conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza.
 - h. è fatto espresso divieto dell'uso dei generatori

Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

2. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore 'ittico', inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 15 Responsabilità

1. Il Comune di Ruvo di Puglia non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Ruvo di Puglia non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 16 Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio nel mercato comunale dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Ruvo di Puglia.
2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della tassa rifiuti solidi urbani (TARI).

Articolo 17 Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.

1. Presso l'Ufficio SUAP devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la pianta organica (ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'Ufficio SUAP ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del ruolino.
3. Copia delle planimetrie e del ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 18 Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nel mercato è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
3. L'operazione di registrazione delle presenze a cura del personale di vigilanza avviene alle ore 08:00, ora in cui l'operatore concessionario del posteggio perde ogni diritto a favore dello spuntista.

Articolo 19 Scambio consensuale dei posteggi

1. È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'Ufficio SUAP.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 20 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione amministrativa

1. Il titolo abilitativo è revocato, qualora il titolare:
 - a) Chiuda volontariamente l'attività;
 - b) Non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del titolo stesso;
 - c) Non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - d) Sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
 - e) Nei casi di decadenza e revoca della concessione del posteggio.
2. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga al termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs 114/98 e della L.R. 24 del 2015 s.m.i..

I provvedimenti oggetto del presente articolo dovranno essere notificati all'operatore con apposito provvedimento scritto, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, secondo le disposizioni di cui alla L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 21 Procedimento di revoca della concessione del posteggio

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per 18 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorsi inutilmente i termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria, si procede alla revoca della concessione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire, inoltre per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quella precedentemente autorizzata.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'Ufficio SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o di PEC, se comunicata dall'Operatore. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

Articolo 22 L'imprenditore agricolo⁴

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

“Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le

⁴ Cfr la L.R. 30/04/2018 n. 16 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”.

attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Esercizio dell'attività di vendita. *Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.”*

2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
3. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.
4. Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
5. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.
6. **Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo**
7. È motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L. 18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno due mesi.

Articolo 23 Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di Ruvo di Puglia o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 24 Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo “A” temporanee e criteri

1. Il rilascio delle nuove **autorizzazioni e concessioni di posteggio** nel mercato settimanale del sabato oggetto di spostamento è effettuato ai sensi della normativa regionale vigente, e nello specifico ai sensi degli artt. 5-7 del R.R. 4/2017 e s.m.i. e art. 30 L.R. 24/2015.
2. Il mercato del Comune di Ruvo Di Puglia è caratterizzato da una ripartizione dei posteggi in relazione a categorie merceologiche, pertanto verranno redatte distinte graduatorie (alimentari - non alimentari) per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
3. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
4. Il Comune di Ruvo di Puglia:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
5. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.

6. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai:
 - a. produttori agricoli;
 - b. soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Articolo 25 Modalità operative trasferimento temporaneo del mercato

Per motivi di interesse pubblico, rivenienti da cause di forza maggiore, e/o dalla programmazione di interventi a carattere stradale ed edilizio riguardanti l'attuale area di ubicazione del mercato, per i quali si rende necessaria una differente delocalizzazione è consentito ai sensi dell'art. 5, del Regolamento Regionale n.4 del 28 Febbraio 2017, prevedere la possibilità di disporre il trasferimento temporaneo del mercato settimanale su altra area. Il comune di Ruvo Di Puglia, a tal proposito ha individuato un' area sita nel centro storico, interessante i seguenti tratti stradali: **Corso Antonio Jatta, Corso Giovanni Jatta, Piazza Dante, Via Vanini, Via Isabella Griffi, Corso Cavour.**

L'ufficio SUAP nei casi sopra descritti, procederà con l'emanazione dei seguenti atti:

- approvazione graduatoria degli operatori commerciali interessati a detto trasferimento, alla luce dei criteri di cui all'art. 30 della L.R. n.16/2015 e degli art.7 e 8 del Regolamento Regionale 4/2017, e relativa pubblicazione sull'albo pretorio con modalità privacy;
- esame delle osservazioni pervenute;
- convocazione per assegnazione posteggi ai diversi operatori commerciali;
- rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee;

In allegato :

tavola n. 1 Planimetria distribuzione posteggi esistenti in Via Pertini

tavola n. 2 Planimetria distribuzione posteggi area temporanea

Articolo 26 Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio SUAP.
2. L'attività di vigilanza e la direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 27 Sanzioni

1. Ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, articolo 61, comma 3, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività.
2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, sfornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge, e /o senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 Euro a 15.000,00 Euro, con la confisca delle attrezzature e della merce, e chiusura immediata dell'attività
3. Le violazioni alle prescrizioni della legge Regionale Puglia n. 24/2015 diverse da quelle considerate nel comma 3 dell'art.61 sono punite nel seguente modo:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 Euro per coloro che pongono in vendita nel mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per posteggio assegnato
 - b) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1500 euro:
 - per il subentrante nell'autorizzazione in possesso dei requisiti soggettivi che inizia ad esercitare l'attività prima di aver provveduto ad inoltrare apposita comunicazione di subentro al comune ai sensi della legge regionale 24/2015;
 - il titolare che in caso di cambio di residenza omette di darne comunicazione al comune nel termine di 30 giorni così come previsto dall'art. 6 comma 6 della L.R. 24/2015
 - c) Facendo salvo quanto previsto nei precedenti punti le violazioni delle presenti norme sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 50 a 500 euro.

4. Per effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto legislativo 114/98, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.
5. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distribuzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
6. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alle Legge 24/11/1981, n.689 e successive variazioni ed integrazioni.
7. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune. Spettano altresì al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 28 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione, sino all'approvazione definitiva del Documento Strategico.